

COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO
Provincia di Gorizia

REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA

Adottato con Deliberazione Consiliare n. 33/2000;
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 41/2000;
Riscontro di legittimità del CO.RE.CO. seduta dd. 19.03.01 Prot. 20906-22655 - 1028
Esecutivo dopo pubblicazione il 2.06.01
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 21/2002; esecutiva il 22 ottobre 2002;
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 24 dd. 24/11/2003
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 20 dd. 12/08/2004
Modificato con Delibera Consiliare n. 27 dd. 30/09/2006
Modificato con Delibera Consiliare n. 33 dd. 30/11/2006
Modificato con Delibera di Consiglio n. 23 dd. 29.07.2013

TITOLO PRIMO

NORME GENERALI

Il presente regolamento ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in armonia con le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285 del 10.9.1990, alle disposizioni che attengono ai servizi cimiteriali ed alla gestione del locale cimitero.

Art. 1 - Polizia Mortuaria nel Comune

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alle sepolture, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Indicativamente, e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:
 - a) l'Ufficio di Segreteria provvede agli atti concessori;
 - b) l'Ufficio Tecnico comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, al rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di sepolture private, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei cimiteri,
 - c) l'Ufficio Servizi Demografici provvede all'assegnazione delle aree e dei loculi, agli adempimenti in materia di Polizia Mortuaria.
4. Nel cimitero devono essere ricevuti i cadaveri di:
 - a) residenti in vita nel territorio comunale e parrocchiale;
 - b) persone morte nel territorio del Comune o della Parrocchia, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - c) persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero;
 - d) eventuali casi particolari verranno di volta in volta giudicati dalla giunta comunale.

Art. 2 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico o da questi utilizzati.
2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

- 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.**
- 2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:**
 - a) Il servizio di osservazione dei cadaveri per le salme di persone aventi, in vita al momento del decesso, residenza nel Comune, laddove svolto presso il deposito comunale di osservazione, nei soli casi stabiliti dall'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285,**
 - b) l'ossario comune,**
 - c) il cinerario comune,**
 - d) l'inumazione in campo comune**
 - e) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone decedute su pubblica via o in solitudine a condizione che si tratti di persone indigenti appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari (la gratuita' viene subordinata ad una relazione del Servizio sociale mediante la quale venga dimostrata la rispondenza ai requisiti previsti dall'art. 1 bis del D.L. 392/2000 convertito in legge 26/2001)**

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

Presso i cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:

- il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (tenuto dal custode dei permessi di seppellimento);
- copia del presente Regolamento comunale;
- copia della planimetria del cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);
- l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;

ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO SECONDO
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 5 - Deposito di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

TITOLO TERZO

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 6 - Trasporti funebri

Per trasporti funebri si intendono:

- il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporne;
 - il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
 - il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un cimitero ad un altro nello stesso Comune;
 - il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.
2. Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, di cui all'art. 16, lett. b) del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 per mezzo di ditta specializzata, individuata nei modi previsti dalla legge;
 3. Il trasporto funebre di cui all'art. 6, 1° comma, lettera b) D.P.R. 285/1990 comprende:
 - a) il trasporto della salma dal luogo di decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporne;
 - b) il trasporto delle salme o del feretro dal luogo del decesso, ovunque si trovino, al cimitero dove deve avvenire la sepoltura (sempre che gli interessati non richiedano di servirsi di mezzi speciali), e viene effettuato con idoneo carro funebre e secondo le caratteristiche stabilite per i trasporti funebri di ultima categoria, assicurando, in ogni caso, che esso venga effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
 4. I trasporti funebri diversi da quelli indicati al precedente comma, o per i quali siano richiesti servizi, trattamenti o prestazioni ivi non indicati, sono da considerare servizi o trattamenti speciali.

Art. 7 - Orario dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.
2. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del 1° comma e le richieste pervenute in precedenza.
3. Per tali richieste i familiari e le imprese munite della licenza di cui all'art. 115 T.U.LL.PP.SS. sono in condizione di parità ed, in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine della richiesta.
4. Di norma i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi.
5. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il medico necroscopo può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

Art. 8 - Modalità dei trasporti

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario. In questo caso il trasporto può essere eseguito anche con vettura privata chiusa.
3. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
4. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento del feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.
5. Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

Art. 9 - Percorsi dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza, anche separata, ove necessario, da quella di cui all'art. 7, 1° comma.
2. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

Art. 10 - Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.
2. In caso di feretri in transito, può essere consentita la sosta degli stessi, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a dodici ore.
3. In tali casi il feretro viene depositato nella camera mortuaria.
4. In ogni caso di sosta il Comune mette a disposizione il proprio personale per le operazioni di carico e scarico dietro pagamento della tariffa stabilita.
5. In via eccezionale può essere consentito, con apposito provvedimento del Sindaco, che le operazioni di carico e scarico siano eseguite da personale autorizzato estraneo al Comune; nel qual caso la tariffa di cui al comma precedente è ridotta alla metà.

Art. 11 - Trasporti particolari

1. Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove), il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.
3. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze. In tali casi trova applicazione l'art. 10, 4° e 5° comma.

TITOLO QUARTO

CIMITERI-SERVIZI-COSTRUZIONE

Art. 12 - Servizio di custodia

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri.
2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale o mediante convenzione con terzi.
3. Il responsabile del servizio di custodia svolge le incombenze attribuitegli dal presente regolamento, ivi compresa la tenuta dei registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

Art. 13 - Piano regolatore cimiteriale - delimitazione dei reparti

I comparti esistenti nel cimitero comunale di San Lorenzo Isontino corrispondono per numero e lettere a quelli di cui all'allegata planimetria facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

1) Fatta salva la situazione presente nella parte "vecchia" del cimitero (campi A-B-C-D) dove i fondi hanno misure diverse, sono ammesse :

Nella parte "*Nuova*" del cimitero, del 1975:

- inumazioni singole comuni in terra – superficie dell'area m 0,90 x 2,20 - distanza dalle altre sepolture m 0,50;
- inumazioni private singole in terra mediante concessione area cimiteriale – superficie dell'area m 0,90 x 2,20 - distanza dalle altre sepolture m 0,50;
- inumazioni private doppie per famiglia in terra mediante concessione area cimiteriale – superficie dell'area m 2,30 x 2,50 - distanza dalle altre sepolture m 0,50;
- tumulazioni private in vasche interrato mediante concessione area cimiteriale – superficie dell'area m 2,30 x 2,50 - distanza dalle altre sepolture m 0,50;

Nella parte "*Parco*" del cimitero, del 2003:

- inumazioni singole comuni in terra – superficie dell'area m 0,90 x 2,20 - distanza dalle altre sepolture m 0,50;
- inumazioni private singole in terra mediante concessione area cimiteriale – superficie dell'area m 0,90 x 2,20 - distanza dalle altre sepolture m 0,50;
- inumazioni private singole in terra nella zona a prato individuata con lettera "L" – superficie dell'area m. 0,80X2,20 – distanza dalle altre sepolture m. 0,50;
- inumazioni private doppie per famiglia in terra mediante concessione area cimiteriale – superficie dell'area m 2,30 x 2,20 - distanza dalle altre sepolture m 0,50;
- tumulazioni private in vasche interrato nelle zone individuate con lettera "V" mediante concessione area cimiteriale – superficie dell'area m 2,30 x 2,50 - distanza dalle altre sepolture m 0,50;

2) Caratteristiche delle sepolture

Le *dimensioni* ammesse per i manufatti tombali (lapidi ecc.) variano a seconda del settore cimiteriale cui si riferiscono :

Nella parte “*vecchia*” del Cimitero (settori A-B-C-D) i manufatti potranno avere misure diverse, conformemente alle dimensioni dei fondi concessi;

Nella parte “*Nuova*” del cimitero dovranno essere osservate le seguenti dimensioni :

- manufatti singoli comuni o privati in terra : m 0,90 x 2,20 di massimo ingombro esterno;
- manufatti doppi privati in terra : m 2,30 x 2,50 di massimo ingombro esterno;

Non sono ammesse costruzioni private di cappelle

Non sono ammesse costruzioni di loculi o nicchie fuori terra

Nella parte “*Parco*” del cimitero dovranno essere osservate le seguenti dimensioni :

- manufatti singoli comuni o privati in terra : m. 0,90 x 2,20 di massimo ingombro esterno;
- inumazioni private singole in terra nella zona a prato individuata con la lettera “L”- superficie dell’area m. 0,80X2,20 – distanza dalle altre sepolture m. 0,50;
- manufatti doppi privati in terra : m 2,30 x 2,20 di massimo ingombro esterno;
- tumulazioni private in vasche interrate nelle zone individuate con lettera “V” : larghezza m 2,30 x lunghezza m 2,50 di massimo ingombro esterno;

In *tutti i settori*, inoltre, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni :

- Il copritomba potrà essere sorretto da cordoli perimetrali con altezza totale massima, fuori del piano di campagna, di cm 30;
- L’eventuale lapide verticale di testata potrà avere un’altezza massima dal piano di campagna, di cm 100;
- In caso di inumazioni, il copritomba dovrà essere dotato di un’apertura per l’immissione delle acque piovane, pari ad un terzo della sua superficie;
- per le sepolture in terra nella zona a prato individuata con la lettera L “parco” il manufatto tombale sarà costituito da una croce delle dimensioni: altezza non superiore a 90 cm, comunque in linea con quelle esistenti; larghezza totale di 52 cm, larghezza della parte verticale ed orizzontale cm 12; spessore 5 cm. La croce, pena la rimozione, dovrà essere di color ligneo ed il più possibile simile al colore di quelle esistenti.

Nel caso di impossibilità di rispettare le prescrizioni di cui sopra per oggettive situazioni particolari, l’Amministrazione potrà valutare, dietro richiesta da parte dei concessionari, la concessione di deroghe alle stesse.

Il riquadro ligneo posto in essere a seguito della cerimonia funebre dovrà essere costituito da tavole in legno dello spessore max di cm 3,00, altezza fuori terra max cm 20 e avere le dimensioni dei manufatti tombali definitivi previste nei rispettivi settori e nelle concessioni cimiteriali e la sua posa dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione comunale.

Art. 14 - Sepolture comuni ad inumazione

1. Nelle sepolture comuni ad inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune l’installazione, in sostituzione del cippo, di un monumento funebre con le caratteristiche previste all’art. 13 (fosse singole ad inumazione).

2. L'installazione del monumento funebre, la sua manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
4. La durata di utilizzo di tali fondi è di 10 anni decorsi i quali verrà effettuata l'esumazione e liberato il fondo senza possibilità di rinnovo.

Art. 15 - Sepolture private

1. Le sepolture private possono consistere:
 - a) nell'uso temporaneo di sepolture singole o doppie in campi per fosse ad inumazione, della durata di 30 anni dalla data della concessione o, in mancanza di questa, dalla data della sepoltura;
 - b) nell'uso temporaneo di tumulazioni per la durata di 30 anni dalla data della concessione e, se precedente, dalla data della tumulazione;
 - c) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione, con le modalità meglio descritte nell'art. 36 del presente regolamento;
 - d) nell'uso temporaneo di sepolture singole nella parte parco – zona erbosa individuata con la lettera L – per anni 10 rinnovabili di altri 10 per due volte per un massimo di 30 anni.
2. Le concessioni di cui al precedente comma, potranno essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata massima di 20 anni. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.

Art. 16 - Tumulazioni provvisorie

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urna cineraria in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10/09/90, n. 285 nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private;
 - b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 120 giorni;
 - a) deposito temporaneo gratuito: 60 giorni,
 - b) deposito successivi 60 giorni: Lire 3.000 (€ 1,55)die,
 - c) oltre il 120° giorno dal deposito, in caso di inadempienza da parte dei richiedenti: il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione addebitando le spese a carico del richiedente.
3. Il canone di utilizzo è calcolato per giorno con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.

Art. 17 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

A- Cremazione di salma

- 1) **L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso sulla base della volonta' del defunto anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.**
 - a) **Disposizione testamentaria**
 - b) **Dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto, dal coniuge o in mancanza di questi dal parente piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75, 76, 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.**
 - c) **Iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta**

B- Cremazione di resti mortali

A richiesta degli aventi titolo, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' nella quale risulti che il defunto in vita, non aveva mai espresso volonta' contraria alla cremazione, il Responsabile rilascia l'autorizzazione alla cremazione di ossa e resti mortali inconsunti rinvenuti dopo le operazioni di esumazione o di estumulazione ordinaria. Per la cremazione di resti mortali i ossa non e' necessaria la certificazione medica che attesti l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato .

Urne cinerarie

Art. 17 bis

- 1) **Compiuta la cremazione, le ceneri dovranno essere raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.**
- 2) **Ciascuna urna cineraria dovra' contenere le ceneri di un'unica salma e riportare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte e Comune di ultima residenza.**
- 3) **A richiesta degli interessati e nel rispetto della volonta' espressa dal defunto , previo pagamento delle tariffe stabilite, puo' essere autorizzato il collocamento dell'urna nel cimitero**

In apposita nicchia, loculo, sepoltura privata a tumulazione o inumazione previo inserimento in apposito pozzetto o affidata ai familiari.

Affidamento delle ceneri ai familiari

Art. 17 ter

1. L'affidamento di un'urna cineraria e' autorizzato dal Responsabile dei servizi cimiteriali sulla base dell'espressa volonta' del defunto che deve emergere da:

d) Disposizione testamentaria

e) Dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto, dal coniuge o in mancanza di questi dal parente piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75, 76, 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.

f) Iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta: per l'affidamento delle ceneri e' sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volonta' che le proprie ceneri siano affidate ed il soggetto affidatario. La dichiarazione e' convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

A seguito della presentazione dell'istanza verra' rilasciata da parte del funzionario responsabile dei Servizi Cimiteriali, l'autorizzazione all'affido personale delle ceneri, in base alla quale il gestore del crematorio provvedera' alla consegna dell'urna sigillata.

2. L'urna deve essere sigillata e contenere i dati anagrafici e identificativi del defunto (ed il comune di ultima residenza)

3. La conservazione avra' luogo nell'abitazione dell'affidatario che coincide con la residenza legale, in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna) protetta da possibili asportazioni, aperture e rotture accidentali.

4. L'affidatario dovra' custodire l'urna con cura e diligenza, garantendola da ogni eventuale atto di profanazione.

5. L'urna non potra' essere affidata ad altre persone senza la preventiva autorizzazione dell'autorita' comunale.

6. Sono vietate le manomissioni dell'urna e dei sigilli.

7. In caso di cambio del luogo di conservazione dell'urna, l'affidatario provvedera' a comunicarlo al Comune.

8. Cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovra' essere consegnata all'autorita' comunale per la sua conservazione all'interno del cimitero, con una delle modalita' previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario o in caso di suo decesso dai suoi aventi diritto.

9. **L'affidatario dovrà consentire al personale comunale incaricato l'accesso ai locali in cui è custodita l'urna cineraria, al fine della verifica e controllo delle condizioni di conservazione e garanzie contro la profanazione e l'indebito utilizzo.**

Dispersione delle ceneri

Art. 17 quater

1. **La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile quanto previsto dall'art. 411 comma 2 del codice penale come modificato dall'art. 2 della Legge 130/2001,**
2. **La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri nonché il luogo di dispersione ed il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestati mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse, il soggetto incaricato alla dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino alla data del decesso.**
3. **La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto. In mancanza di sue disposizioni, vi provvede:**
 - a. **Il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi.**
 - b. **L'esecutore testamentario,**
 - c. **Il rappresentante legale di associazione riconosciuta cui il defunto risultava iscritto,**
 - d. **In mancanza dei soggetti sopraindicati, provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune nell'area appositamente destinata all'interno del cimitero.**

1 La dispersione delle ceneri e' consentita, nel rispetto della volontà del defunto
a) in aree appositamente destinante all'interno dei cimiteri, individuate dai comuni;
b) in natura;
c) in aree private.

2 La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a 200 metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei fiumi, nei corsi d'acqua ad alveo pieno e nei laghi e consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti e comunque a distanza non inferiore a 200 metri da stabilimenti balneari.

3 La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a 200 metri da insediamenti abitativi, e non può comunque dare luogo ad attività avente fini di lucro.

4 La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente.

5 La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in comune diverso da quello di decesso.

6 In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi dal parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74, 75,76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Qualora al comune non pervenga alcuna indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

TITOLO QUINTO

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 18 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dall'inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazioni sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i dieci anni.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiore a trenta anni, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.
4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione.

Art. 19 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.
2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83 , 1° comma del D.P.R. 10.09.90, n. 285 solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate dal Sindaco, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
4. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.
5. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Art. 20 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che

provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 21 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa che sono tenuti a preavvisare quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni se intendono ritirarli.
2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di trenta giorni.
3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

TITOLO SESTO

SEPOLTURE PRIVATE

Art. 22 - Sepolture private

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 13, punto 1, lettere B-C-D.
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la sua durata;
 - la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
 - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
7. Il concessionario può usare detta concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a scadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Art. 23 - Concessionari

1. Concessionario è la personale fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti o istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.
2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.
3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 del Codice Civile (coniuge, figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli, sorelle), salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.

4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato, deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione, all'atto della concessione.
5. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari o loro aventi causa, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia al momento del decesso o in qualsiasi momento precedente al decesso, nonché di salme di persone che abbiano acquistato particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
6. Le particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, di cui al comma precedente, devono risultare da dichiarazione resa, anche contestualmente alla richiesta, dal concessionario o suoi aventi causa al momento della richiesta di autorizzazione alla tumulazione.
7. La sottoscrizione della richiesta del concessionario o dei suoi aventi causa e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia è autenticata da uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 (ai sensi dell'art. 3, comma 11, Legge 127/97, come modificato dall'art. 10, comma 11, Legge 191/98 non è necessaria l'autentica se la stessa viene sottoscritta davanti al dipendente addetto o viene presentata unitamente a copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore).

Art. 24 - Concessioni a collettività, enti od istituzioni

Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art. 25 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
3. Le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.
4. In via eccezionale, il Sindaco può autorizzare la concessione di sepolture private con durate decorrente dalla stipula della stessa, a disposizione di persone viventi nei seguenti casi:
 - a) a persone che abbiano compiuto 65 anni di età e che non abbiano in concessione alcun fondo nel cimitero comunale né abbiano diritto di sepoltura in fondi di altri concessionari ai sensi art. 23 comma 2 e 3 del presente regolamento ;
 - b) a persone che non abbiano parenti od affini entro il 6° grado.

Art. 26 - Vigilanza del Sindaco

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta dal concessionario.

2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della Polizia Mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Art. 27 - Sepolture private ad inumazione (in terra)

1. Le sepolture private ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo,
2. Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'art. 14.
3. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione, ai sensi dell'art. 15.
4. Hanno diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione le persone indicate nell'art. 23, 2°, 3° e 4° comma - fino ad un massimo di 1 (se singola) o 2 (se doppia) feretri e 6 (se singola) o 12 (se doppia) cassette ossario.

Art. 28 - Tombe di famiglia (tumulazioni in loculi o nicchie interrati)

1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, con le caratteristiche indicate nell'art. 76 del DPR 285/90, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale. Detto progetto deve essere sottoposto al parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari.
2. La costruzione è subordinata all'autorizzazione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario competente.
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
4. I lavori dovranno essere completati entro un anno dall'atto di concessione, pena la revoca della stessa senza che il concessionario o suoi aventi causa, abbiano titolo ad aver in restituzione le somme versate per la concessione.
5. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei lavori.

Art. 29 - Sepolture private - Esercizio dei diritti d'uso

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del presente Regolamento.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi davanti all'Autorità Giudiziaria restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 30 - Divisione e rinuncia

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e l'art. 3, comma 11 della Legge 127/97, come modificato dall'art. 10, comma 11 della Legge 191/98; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Sindaco.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente del diritto d'uso.

Art. 31 - Morte del concessionario

1. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, esclusivamente nei confronti della persona indicata nell'art. 23 che assume la qualità di concessionario. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
2. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 34.
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 23, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
4. Nel caso di famiglia estinta (per famiglia estinta voglia intendersi mancanza di parenti del concessionario entro il III° grado), decorsi 30 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 34.
5. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Art. 32 - Sepolture private - Scadenza

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza (salvo i casi previsti dall'art. 15 comma 3 del presente regolamento).
2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 23 comma 3 "Persone della famiglia".

3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e di preferenza, per quanto possibile nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.
4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'Albo Pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4 (presso il cimitero) per un periodo di 15 giorni.

Art. 33 - Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 34 - Decadenza e revoca delle sepolture private

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del cimitero o delle concessioni loro assegnate.
2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.
3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Funzionario incaricato provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di trenta giorni.
4. Copie della diffida sono affisse all'Albo Pretorio del Comune e all'Albo Cimiteriale; una è depositata tra gli atti d'ufficio.
5. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi trenta giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco, salvo il caso di cui al 1° e 2° comma del presente articolo in applicazione di quanto previsto nel D.P.R. 10.09.1990, n. 285, agli articoli 63 e 107.
6. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel cimitero per cinque anni; l'originale di essa, corredato dalle ricerche esperite e dagli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.
7. Trova piena applicazione la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 35 - Fascicoli per le sepolture private

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.
2. I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 possono essere tenuti con sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

Art. 36 - Concessioni perpetue

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 80 conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti

di concessione, ma possono essere revocate come previsto dall'art. 92 paragrafo 2) del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

2. I titolari di concessioni cimiteriali a tempo indeterminato, in caso di necessità, hanno l'obbligo di utilizzare prioritariamente tali fondi.
3. Nell'impossibilità di utilizzare i fondi di cui al comma precedente, non essendosi compiuta la mineralizzazione delle salme presenti, potrà essere concesso un nuovo fondo singolo per una durata massima di 20 anni senza possibilità di rinnovo.
4. In alternativa potrà essere rilasciata una nuova concessione previo impegno a rinunciare al fondo perpetuo liberandolo. Tale opzione comporterà la decadenza del diritto sul fondo perpetuo.
5. I titolari di concessioni cimiteriali perpetue possono chiedere, con le modalità di cui al presente Regolamento, la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata rispettivamente prevista per ciascun tipo di concessione di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 37 - Retrocessione di sepoltura privata

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.
2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:
 $c = t : d = x:r$
dove c = costo
t = tariffa
d = durata della concessione
r = anni residui della concessione,
determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni usufruiti, calcolati alla data della domanda di rinuncia per semestri compiuti interi per eccesso.
3. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

TITOLO SETTIMO

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 38 - Divieti

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione. In particolare è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- e) asportare dal cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
- j) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- k) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
- l) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- m) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
- n) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione;
- o) entrare o introdurre nel cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori autorizzati da eseguirsi nel cimitero. L'uso di tali mezzi deve essere limitato allo stretto indispensabile. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali e a quelli delle Imprese di pompe funebri.

Art. 39 - Ornamenti delle sepolture (*autorizzazione scritta del Sindaco*)

1. L'installazione di lapidi, copritomba, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel cimitero dei relativi materiali, è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco.
2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco - , corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che intendono impiegare.
3. I materiali possono essere introdotti nel cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento.

Art. 40 - Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri

1. I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa dietro corrispettivo all'interno dei cimiteri del Comune devono essere muniti della relativa concessione o autorizzazione conservata, in copia, presso l'Ufficio Tecnico Comunale e presso il cimitero tra gli atti a disposizione del pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia o, in sua assenza, al personale comunale ad ogni ingresso nel cimitero o quando richieste.
3. In caso di violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio della Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si applica quanto previsto dagli articoli da 106 a 110 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvata con Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383, e il Sindaco pronuncia la sospensione, per un periodo determinato, ad eseguire lavori nei cimiteri, per le ditte inosservanti le prescrizioni.
4. La sospensione comporta l'inibizione ad ogni attività all'interno dei cimiteri per il periodo della sua durata ed è notificata per mezzo del messo comunale all'interessato, e contemporaneamente comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale e al responsabile del servizio di custodia ai fini di cui al 1° comma.
5. Nei casi più gravi o di recidiva, il Sindaco, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, dispone l'inibizione ad eseguire lavori nei cimiteri con le modalità di cui al 4° comma per un periodo di sei mesi.

Art. 41 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Inoltre è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) raccomandare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altre attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
 5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO OTTAVO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Sindaco, con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 43 - Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 345 del Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 44 - Dirigenti

1. Ai sensi del del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spetta al Segretario Comunale e/o ai responsabili dei servizi l'emanazione degli atti non specificatamente attribuiti al Sindaco dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano ai dirigenti su conforme deliberazione della Giunta Comunale salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, del del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Art. 45 - Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

Art. 46 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento viene approvato con la sola indicazione delle tabelle 1 e 2, con gli importi non determinati, in modo da consentire la loro determinazione ed eventuale aggiornamento alla Giunta Comunale istituzionalmente competente.

Art. 47 - Obbligo di comunicazione

Chiunque intenda eseguire lavori, che comportino la realizzazione di nuovi manufatti o la modifica di quelli esistenti, nell'area cimiteriale, deve dare previa comunicazione al Comune, anche verbalmente, del giorno dell'esecuzione, dopo essersi munito del prescritto titolo autorizzativo, ove richiesto.

Le imprese incaricate da soggetti privati di svolgere lavori, a qualunque titolo, all'interno dell'area cimiteriale, devono darne comunicazione scritta al Comune, anche a mezzo fax, indicando il giorno dell'esecuzione, non oltre le ore 13 del secondo giorno lavorativo precedente quello dei lavori.

Nel caso sia omessa la comunicazione di cui al precedente comma è irrogata la sanzione amministrativa di euro 120 secondo le modalità previste dalla L 689/81.

L'organo competente all'accertamento ed all'irrogazione è il responsabile dell'area vigilanza o altro delegato dal Sindaco.

In calce alle autorizzazioni e concessioni edilizie, rilasciate per interventi nell'area cimiteriale ai sensi dell'art. 40, è riportato un avviso dell'obbligo di cui ai precedenti commi e della relativa sanzione.

L'ufficio competente predispone un modello, per le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, che sarà messo a disposizione degli interessati.

Art. 48 – Rimando a leggi vigenti

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le leggi vigenti in materia.

TARIFFE

TABELLA 1 - CONCESSIONI

1. Concessione o rinnovo di concessione di aree per sepolture private ad inumazione individuale (fondi singoli in terra):
 Lireal mq. per il fondo
 30 anni Lireal mq. per il vialetto
2. Concessione o rinnovo di concessione di aree per sepolture private ad inumazione plurima (fondi doppi in terra) :
 Lireal mq. per il fondo
 30 anni Lireal mq. per il vialetto
3. Concessione o rinnovo di concessione di aree per costruzione di sepolture private a tumulazione (tombe di famiglia):
 Lireal mq. per il fondo
 30 anni Lireal mq. per il vialetto
4. Concessione per tumulazione provvisoria in loculo di feretro (max 120 gg):
 primi 60 giorni gratuito
 successivi 60 giorni Lire 3.000 al giorno

Le tariffe sopra riportate si intendono escluse di tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula dei relativi atti.

TABELLA 2 - SERVIZI

1. Inumazioni comprensive di scavo fossa, reinterro e sistemazione dell'area, senza lievo di eventuali marmi:
 Lire senza asporto materiale
2. Inumazioni comprensive di scavo fossa, reinterro e sistemazione dell'area, senza lievo di eventuali marmi:
 Lirecon asporto materiale
3. Tumulazioni senza rimozione del copritomba e chiusura del tumulo
 Lire
4. Esumazioni/Estumulazioni ordinarie alla scadenza della concessione onde permettere il recupero del fondo - con deposito dei resti nell'ossario comunale gratuito
5. Esumazioni ordinarie comprensive di scavo fossa, raccolta resti e trasporto degli stessi fino all'uscita del cimitero, senza lievo di eventuali marmi:
 Lire
6. Esumazioni ordinarie in caso di trasferimento in nuova tumulazione, comprensivo di scavo, raccolta resti, reinterro e deposito nelle nuova sepoltura, senza lievo di eventuali marmi, chiusura del tumulo:
 Lire
7. Esumazioni ordinarie in caso di trasferimento in nuova inumazione, comprensivo di scavo, raccolta resti, reinterro e reinterro nelle nuova sepoltura, senza lievo di eventuali marmi:
 Lire
1. Esumazioni ordinarie in caso di riutilizzo per nuova inumazione, comprensive di scavo, raccolta resti, deposito del nuovo feretro e reinterro, senza lievo di eventuali marmi:
 Lire
2. Esumazioni straordinarie comprensive di scavo, recupero di feretro e trasporto dello stesso fino all'uscita del cimitero, senza lievo di eventuali marmi:

- Lire
3. Esumazioni straordinarie in caso di trasferimento in nuova tumulazione, comprensivo di scavo, recupero del feretro, reinterro, trasporto e deposito nella nuova sepoltura, senza lievo di eventuali marmi, chiusura del tumulo, lievo del copritomba:

Lire
 4. Esumazioni straordinarie in caso di trasferimento in nuova inumazione, comprensive di scavo, recupero del feretro, reinterro, scavo, trasporto, deposito e reinterro nella nuova sepoltura, senza lievo di eventuali marmi:

Lire.....
 5. Estumulazioni ordinarie (dopo i 30 anni), comprensive di raccolta resti e trasporto degli stessi fino all'uscita del cimitero, senza lievo di eventuali marmi:

Lire
 1. Estumulazioni ordinarie (dopo i 30 anni) in caso di riutilizzo per nuova tumulazione, comprensive di raccolta resti e deposito del nuovo feretro, senza lievo di eventuali marmi:

Lire
 2. Estumulazioni ordinarie (dopo i 30 anni) in caso di trasferimento in nuova inumazione, comprensive di raccolta resti, scavo, trasporto, deposito, reinterro nella nuova sepoltura, senza lievo di eventuali marmi:

Lire
 3. Estumulazioni ordinarie (dopo i 30 anni) in caso di trasferimento in nuova tumulazione, comprensive di raccolta resti trasporto e deposito nella nuova sepoltura, senza lievo di eventuali marmi:

Lire
 4. Estumulazioni straordinarie comprensive di recupero del feretro e trasporto dello stesso fino all'uscita del cimitero, senza lievo di eventuali marmi:

Lire
 5. Estumulazioni straordinarie in caso di trasferimento in nuova inumazione, comprensive di recupero del feretro, scavo, trasporto, deposito e reinterro nella nuova sepoltura, senza lievo di eventuali marmi:

Lire
 6. Estumulazioni straordinarie in caso di trasferimento in nuova tumulazione, comprensive di recupero del feretro, trasporto e deposito nella nuova sepoltura, senza lievo di eventuali marmi:

Lire
 7. Esumazioni di cassetine ossario o urne cinerarie:

Lire
 8. Esumazioni di cassetine ossario o urne cinerarie, in caso di trasferimento in nuova inumazione, compreso scavo, deposito e reinterro nella nuova inumazione, senza lievo di eventuali marmi:

Lire
 9. Esumazioni di cassetine ossario o di urne cinerarie, in caso di trasferimento in nuova tumulazione, compreso scavo e reinterro, senza lievo di eventuali marmi:

Lire
 10. Estumulazioni di cassetine ossario o urne cinerarie, senza lievo di eventuali marmi:

Lire
 11. Estumulazioni di cassetine ossario o urne cinerarie, in caso di trasferimento in nuova inumazione, compreso scavo, deposito e reinterro nella nuova sepoltura, senza lievo di eventuali marmi:

Lire
 12. Estumulazioni di cassetine ossario o urne cinerarie, in caso di trasferimento in nuova inumazione, compresi scavi e reinterri, senza lievo di eventuali marmi:

Lire
 13. Servizi di cui ai numeri precedenti effettuati nei giorni feriali fuori dell'orario di servizio, maggiorazione del
 14. Servizi di cui ai numeri precedenti effettuati nei giorni festivi, maggiorazione del
 15. Autorizzazione all'installazione di lapidi o monumenti funebri:

Lire

1. Concessione per la costruzione di sepolture private:

Lire

Le prestazioni di cui ai punti 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono intese senza la fornitura di tutti quegli elementi come copricassa, cassetine ossario, ecc. eventualmente necessari.

INDICE

TITOLO PRIMO - NORME GENERALI

- Art. 1 - Polizia Mortuaria nel Comune
- Art. 2 - Responsabilità
- Art. 3 - Servizi gratuiti ed a pagamento
- Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

TITOLO SECONDO - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO

- Art. 5 - Deposito di osservazione ed obitorio

TITOLO TERZO - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 6 - Trasporti funebri
- Art. 7 - Orario dei trasporti funebri
- Art. 8 - Modalità dei trasporti
- Art. 9 - Percorsi dei trasporti funebri
- Art. 10 - Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito
- Art. 11 - Trasporti particolari

TITOLO QUARTO - CIMITERI, SERVIZI, COSTRUZIONE

- Art. 12 - Servizio di custodia
- Art. 13 - Piano regolatore cimiteriale - delimitazione dei reparti
- Art. 14 - Sepolture comuni ad inumazione
- Art. 15 - Sepolture private
- Art. 16 - Tumulazioni provvisorie
- Art. 17 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

TITOLO QUINTO - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 18 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- Art. 19 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- Art. 20 - Oggetti da recuperare
- Art. 21 - Disponibilità dei materiali

TITOLO SESTO - SEPOLTURE PRIVATE

- Art. 22 - Sepolture private
- Art. 23 - Concessionari
- Art. 24 - Concessioni a collettività, enti od istituzioni
- Art. 25 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale
- Art. 26 - Vigilanza del Sindaco
- Art. 27 - Sepolture private ad inumazione (in terra)
- Art. 28 - Tombe di famiglia (tumulazioni in locali o nicchie interrati)
- Art. 29 - Sepolture private - Esercizio del diritto d'uso
- Art. 30 - Divisione e rinuncia

- Art. 31 - Morte del concessionario
- Art. 32 - Sepolture private - scadenza
- Art. 33 - Manutenzione delle sepolture private
- Art. 34 - Decadenza e revoca delle sepolture private
- Art. 35 - Fascicoli per le sepolture private
- Art. 36 - Concessioni perpetue
- Art. 37 - Retrocessione di sepoltura privata

TITOLO SETTIMO - ALTRE DISPOSIZIONI

- Art. 38 - Divieti
- Art. 39 - Ornamenti delle sepolture
- Art. 40 - Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri
- Art. 41 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 42 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 43 - Decorrenza
- Art. 44 - Dirigenti
- Art. 45 - Concessioni pregresse
- Art. 46 - Disposizioni finali
- Art. 47 - Rimando a leggi vigenti

All. "A" TARIFFE

DAL 1° GENNAIO 2002
GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE DEVONO CALCOLARSI IN EURO